



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Bari, data protocollo

- AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELL' AREA METROPOLITANA DI BARI
LORO SEDI
- AL SIG. QUESTORE
BARI
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI
CARABINIERI
BARI
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
BARI
- AI SIGG. SEGRETARI GENERALI
DEI COMUNI DELL' AREA METROPOLITANA DI BARI
LORO SEDI
- ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DEI PARTITI E
MOVIMENTI POLITICI
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ORGANI DI STAMPA
E DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
LORO SEDI
- AL SIG. RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE
SEDE

OGGETTO: Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

ly



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Di seguito alla circolare n. 9/2020 del 19 febbraio scorso, concernente l'oggetto, al fine di consentire un sereno svolgimento della campagna elettorale referendaria, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni affinché la stessa si svolga in un clima di civile dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e sia, altresì, garantita la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In particolare, i partecipanti alla competizione elettorale referendaria di domenica 29 marzo 2020 dovranno impegnarsi a rispettare ed a far rispettare:

- **le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17), nonché di "riunirsi pacificamente..." (art. 21)**, attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;
- **il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".
- **il divieto di affissione del materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

pubblico, (D.lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali). **Le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Si richiamano le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lett. h), dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, che oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le parti politiche si impegnino a ricordare ai propri sostenitori e rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale referendaria **che devono essere necessariamente rispettate**, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti di coloro che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

- 1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente** che, pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
- 2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale referendaria (art. 3 della legge n. 212/56, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
- 3. dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per la consultazione referendaria (**venerdì 28 febbraio 2020**) è vietata ogni forma di **propaganda elettorale, luminosa e figurativa, a carattere fisso - ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti sulle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e sui balconi -**

M



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e dei movimenti.

Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti e movimenti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ossia alla data del **29 gennaio scorso**. (art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno – Servizi Elettorali n. 1943/V).

4. nel medesimo periodo **è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;

5. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/56, come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

6. da venerdì **28 febbraio** a venerdì **27 marzo 2020 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.** previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75).

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga nel territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi;

7. **utilizzo di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari** – Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra coloro che, a norma dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970, hanno titolo all'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno;

8. sino al penultimo giorno prima della votazione (27 marzo 2020), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000).

9. si segnala che nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il provvedimento dell'11 febbraio 2020 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020".

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2020 è stata pubblicata la delibera n. 52/20/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante: <<Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto per il giorno 29 marzo 2020>>.

10. **dal 15° giorno** antecedente quello della votazione (**sabato 14 marzo 2020**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione, **è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000). L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli

U



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 29 marzo 2020) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali di scrutinio;

11. dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 28 marzo 2020) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 della legge n. 212/56, come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75);

12. nel periodo di divieto di propaganda elettorale non dovrà essere utilizzato alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme sopra richiamate, si rappresenta che:

- potranno essere organizzate riunioni tecniche presso le autorità locali di P.S (Questura, nel comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni dell'Area Metropolitana), per stabilire, anche eventualmente tramite sorteggio, le



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

relative intese con riguardo alle piazze e alle fasce orarie in cui si terranno i comizi;

- in ogni caso, sarà comunque effettuata comunicazione, preventiva, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza, in osservanza del disposto di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- nelle località ove non si proceda ad intese preventive, in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;
- i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al 27 marzo prossimo, ultimo giorno di campagna elettorale referendaria, secondo gli orari rinvenienti dalle consuetudini locali;
- lo spazio già prenotato potrà essere ceduto, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici e del comitato referendario nazionale, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S., fatto salvo il diritto dei partiti e/o dei movimenti e/o del comitato di accordarsi in merito allo scambio reciproco o alla rinuncia all'utilizzazione degli spazi già concordati per lo svolgimento dei comizi;
- saranno evitati comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non saranno distribuiti o venduti, durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori, materiale di propaganda, giornali e volantini e non sarà effettuata raccolta di firme;
- nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi e ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali- Consultazioni Elettorali

Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversi sostenitori nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, **almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.**

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi per lo svolgimento del referendum, sulla base di norme regolamentari, è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a disposizione dei partecipanti alla campagna elettorale referendaria, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non dovranno essere effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale referendaria.

UTILIZZO DEI GAZEBO

Nel rispetto delle norme che disciplinano l'occupazione di spazio pubblico è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli art. 6, primo comma, e art. 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni;

h



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

Si richiamano, al riguardo, i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Le Forze dell'Ordine vorranno intensificare i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale di questa Prefettura all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/bari/multidip/index.htm>.

IL PREFETTO
(Bellomo)

